



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

- Roma -

Ventesimo ricorso per motivi aggiunti

per **MÖLNLYCKE HEALTH CARE SRL** (P.I. 02426070120 e C.F. 12300580151), con sede legale in Milano (MI), Piazza Pio XI, n. 1, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Fabio Spinello (in seguito anche solo "MHC"), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pavan del Foro di Treviso (C.F. PVNNTN78E31L407C, p.e.c. antoniopavan@pec.ordineavvocatitreviso.it, fax 0422.912397), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec sopra indicato, come da procura speciale in calce al presente atto,

- ricorrente -

nel giudizio R.G. n. 15294/2022

CONTRO

- **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE** (C.F. 00390090215), con sede legale in (39100) Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnano n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso gli Avv.ti Laura Fadanelli (c.f. FDNLRA65H69A952U), Alexandra Roilo (c.f. RLOLND68S41B160H), Michele Purrello (c.f. PRRMHL69B04I829V) e Gianluigi Tebano (c.f. TBNGLG89S01B160V);

- **AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE** (P.IVA 00773750211), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Thomas Alva Edison, 10/D, (39100) Bolzano/Bozen (BZ);

nonché contro

- **MINISTERO DELLA SALUTE** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in (00153) Roma, Lungotevere Ripa, n. 1, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587),

- **MEF - MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE** (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in (00187) Roma, Via XX

Settembre, 97, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587),

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (00186) Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587),

- **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (00187) Roma, Via della Stamperia 8, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587),

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (00187) Roma, Via della Stamperia 8, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

e nei confronti

- **REGIONE CALABRIA** (P.IVA 02205340793), con sede legale in (88100) Germaneto (CZ) c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE ABRUZZO** (C.F. 80003170661), con sede legale in (67100) L'Aquila (AQ), Palazzo I Silone, Via L. da Vinci n. 6, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE CAMPANIA** (C.F. 80011990639), con sede legale in (80132) Napoli (NA), Via S. Lucia N. 81, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** (C.F. 80062590379), con sede legale in (40127) Bologna (BO), Via A. Moro n. 52, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12,

(C.F. 80224030587);

- **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** (C.F. 80014930327 – P.IVA 00526040324), con sede legale in (34121) Trieste (TS), Piazza Unità d'Italia n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso gli Avv.ti Daniela Iuri (CF RIUDNL63M56L483B) e Michela Delneri (C.F. DLNMHL61C68H199F);

- **REGIONE LAZIO** C.F. 80143490581), con sede legale in (00147) Roma (RM), Via C. Colombo n. 212, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE LIGURIA** (C.F. 00849050109), con sede legale in (16121) Genova (GE), Via Fieschi n. 15, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE LOMBARDIA** (C.F. 80050050154), con sede legale in (20124) Milano (MI), Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE MARCHE** (C.F. 80008630420 – P.IVA 00481070423), con sede legale in (60125) Ancona (AN), Via Gentile da Fabriano n. 9, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso gli Avv.ti Laura Simoncini (C.F. SMNLRA67E54A271Q), Antonella Rota (C.F. RTONNL74M71D643B), Cristiano Bosin (C.F. BSNCS70A21H501H);

- **REGIONE MOLISE** (C.F. 00169440708), con sede legale in (86100) Campobasso (CB), Via Genova n. 11, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*; anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE PIEMONTE** (C.F. 80087670016 – P.IVA 02843860012), con sede legale in (10122) Torino (TO), Piazza Castello n. 165, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso gli Avv.ti Marialaura Piovano (C.F.

PVNMLR62D57L219F), Chiara Candiollo (C.F. CNDCHR69L61L219D), Giulietta Magliona (C.F. MGLGTT60A49L219Q), Gabriella Fusillo (C.F. FSLGRL71S42L219H) e Pier Carlo Maina (C.F. MNAPCR66D16L219V);

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA** (C.F. 80002870923 – P.IVA 03072820925), con sede legale in (09123) Cagliari (CA), Viale Trento n. 69, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE SICILIANA** (C.F. 80012000826), con sede legale in (90129) Palermo (PA), Palazzo D'Orleans, Piazza Indipendenza n. 21, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELL'ECONOMIA** (C.F. 80012000826), con sede legale in (90144) Palermo (PA), Via Notarbartolo, n. 17, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLA SALUTE** (C.F. 80012000826), con sede legale in (90145) Palermo, piazza Ottavio Ziino, n. 24 -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE TOSCANA** (C.F. e P.IVA 01386030488), con sede legale in (50122) Firenze (FI), Piazza Duomo n. 10, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso l'Avv. Antonio Fazzi (c.f. FZZNTN69L29E715F);

- **REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL** (C.F. 80003690221), con sede legale in (38122) Trento, Via Gazzoletti, n. 2, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE UMBRIA** (C.F. 80000130544), con sede legale in (06121) Perugia (PG), Corso Vannucci n. 96, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA** (C.F. 80002270074), con sede legale in

(11100) Aosta (AO), Piazza Deffeyes n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE DEL VENETO** (C.F. 80007580279 – P.IVA 02392630279), con sede legale in (30123) Venezia (VE), Palazzo Babi - Dorsoduro n. 3901, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587), anche presso gli Avv.ti Cristina Zampieri (C.F. ZMPCST65A42F241L), Chiara Drago (C.F. DRGCHR68T42G224N), Antonella Cusin (C.F. CSNNNL59E67I938K), Bianca Peagno (C.F. PGNBNC62S60A296N), Tito Munari (C.F. MNRTTI69E13E512O), Francesco Zanlucchi (C.F. ZNLFNC67R22L736U), Luisa Londei (C.F. LNDLSU62L52L736O), Giacomo Quarneti (C.F. QRNGCM77L07E730G) ed Andrea Manzi (C.F. MNZNDR64T26I804V);

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (C.F. 00337460224), con sede legale in (38122) Trento (TN), Piazza Dante n. 15, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

- **REGIONE PUGLIA** (C.F. 80017210727), con sede legale in (70121) Bari (BA), Lungomare N. Sauro n. 33, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12, (C.F. 80224030587);

REGIONE BASILICATA (C.F. 80002950766 – P.IVA 00949000764), con sede legale in (85100) Potenza (PZ), Via Vincenzo Verrastro n. 4, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12 (C.F. 80224030587);

- **AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI** (c.f. 02268260904 - P.IVA 03108560925), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (09124) Cagliari (CA) Via Ospedale n. 54, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, 12 (C.F. 80224030587);

- **AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 1 AVEZZANO-SULMONA L'AQUILA** (C.F.: 01792410662) con sede legale in L'Aquila, Via Saragat, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Peretti (C.F.: PRTCRL63E25A345R) ed Alessandro Piccioli (C.F. PCCLSN63D01H501N);

- **AZIENDA USL TOSCANA SUD EST**, con sede in Arezzo, via Curtatone n. 54 (C.F. 02236310518), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Pianaccioli (c.f. PNCSFN68R70A390R) ed Elisa Gabbrielli Salvadori (c.f. GBBLSE77B471726A);

- **EUROSPITAL S.p.A** (C.F. e P.IVA 00047510326), con sede legale in Trieste (TS), Via Flavia, 122, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti

(i) del Decreto n. 10686/2023 avente ad oggetto *Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2002* della Provincia Autonoma di Bolzano e i rispettivi allegati (cfr. **doc. 1**)

nonché, per quanto occorrer possa

(ii) della determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Nr. 2003-A-0832 del 12.06.2003;

(iii) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.

IN FATTO

1. In data 14.11.2022 MHC ha proposto ricorso principale con il quale ha censurato la illegittimità, anche costituzionale, del meccanismo del *payback*;
2. per quanto qui rileva, in data 3.2.2023 MHC ha poi proposto un successivo ricorso per motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo, per l'annullamento del Decreto n. 24408/2022 del 12.12.2022 con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha originariamente quantificato l'importo di ripiano nei confronti di MHC per € 248.933,48;
3. con ordinanza n. 4545/2023 del 25-26.7.2023 codesto Il.mo TAR ha sospeso *“l'esecutività degli atti impugnati”*, incluso quindi il Decreto n. 24408/2022 della Provincia Autonoma di Bolzano;
4. con il provvedimento sub doc. 1 del 15.6.2023 la Provincia Autonoma di Bolzano ha riquantificato gli oneri di ripiano che per MHC sono ora pari ad € 247.911,68 (cfr. All.to 1 sub doc. 1) e ha dato poi applicazione a quanto previsto dall'art. 8, commi da 1 a 3 del D.L. 34/2023 laddove ha disposto che *“le aziende fornitrici che pagano entro il 30 giugno 2023 e che non hanno attivato contenzioso o che intendano abbandonare i*

ricorsi presentati ... versano il 48% dell'importo del payback posto a loro carico" (doc. 1, p. 2).

5. Il provvedimento qui impugnato da MHC è anzitutto affetto dai medesimi vizi già denunciati da MHC con i precedenti ricorsi di cui s'è detto sopra da intendersi, pertanto, in questa sede integralmente richiamati e riproposti. Risulta inoltre affetto da specifici vizi per le specifiche ragioni di seguito indicate in

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 3 SS.MM.II. DEL D.L. 34/2023 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 e 113 COST. E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. E DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 10, 28, 29, 49, 56, E 81 TFUE

Il decreto è illegittimo nella parte in cui, come visto sopra, dà attuazione all'art. 8, commi da 1 a 3 del D.L. 34/2023.

Come noto, il D.L. 34/2023, dopo aver istituito *“un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023”* (art. 8, co.1) che viene utilizzato *pro quota* da ciascuna regione *“per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022”* (art. 8, co. 2), ha previsto all'art. 8, co. 3 (quest'ultimo peraltro più volte modificato, da ultimo dall'art. 4, co. 2 D.L. 98/2023) che:

- *“le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma”* entro il 30 ottobre 2023 una quota di ripiano *“nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali”*. Per effetto dell'*“integrale e tempestivo versamento della quota”*, si *“estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”*, viene preclusa *“ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti”* e si realizza la *“cessazione della materia del contendere nei giudizi”* già pendenti, *“con compensazione delle spese di lite”*;
- per converso, *“le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà”* di cui sopra sono tenute al *“versamento della quota integrale a loro carico”*,

fermo restando, in caso di inadempimento, la possibilità per le Regioni di attivare la compensazione di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis D.L. 78/2015.

È evidente sotto un primo profilo la violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.* nonché il pregiudizio al diritto di azione giurisdizionale, nella fattispecie di giustizia amministrativa, *ex artt. 24, 103 e 113 Cost.* nella misura in cui viene previsto un ingiustificato trattamento differenziato per soggetti che, pur trovandosi nella stessa situazione, i.e. obbligo di pagamento del *payback*, vengono trattati diversamente a seconda che rinuncino al diritto alla difesa giurisdizionale ovvero legittimamente intendano esercitare tale diritto, in quest'ultimo caso con un evidente effetto deteriore e pregiudizievole (pagamento del ripiano al 100% anziché al 48%).

Nessuna giustificazione di tale diverso trattamento è rinvenibile nel caso di specie, a maggior ragione considerando che il criterio distintivo è costituito dal solo esercizio o meno del diritto costituzionalmente garantito di azione giurisdizionale.

Anche a qualificare l'art. 8, commi da 1 a 3, quale c.d. legge/norma-provvedimento, le disposizioni in questione risultano poi in violazione dei "*principi di ragionevolezza e non arbitrarietà*" e del principio secondo cui la legge-provvedimento non deve minare "*la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso*" (*ex multis*, Corte Cost. 94/2009).

Risulta infatti irragionevole e arbitraria la scelta del Legislatore di concedere un sostanziale sconto rispetto agli importi di ripiano alle sole imprese che optino per rinunciare alla funzione giurisdizionale loro garantita dalla Costituzione, a maggior ragione nel caso di specie dove sono plurimi i profili di illegittimità, sia a monte rispetto al meccanismo complessivo di ripiano (cfr. ricorso principale di MHC, motivi da 1 a 11), sia a valle rispetto ai singoli provvedimenti regionali o provinciali che hanno quantificato gli oneri di ripiano (cfr. nel caso di specie, i precedenti motivi aggiunti di MHC contro la Provincia Autonoma di Bolzano la quale di fatto ha confermato la fondatezza delle censure di MHC nella misura in cui ha ritenuto di riquantificare gli oneri di ripiano).

Risulta infine violato il principio della libera iniziativa economica *ex art. 41 Cost.* e della concorrenza riconosciuti anche a livello euro-unitario, laddove i soggetti che beneficeranno dello sconto normativamente previsto del 52% avranno a disposizione maggiori risorse e fondi rispetto a chi, legittimamente, deciderà di continuare le azioni pendenti contro il *payback*, con ciò tuttavia essendo costretto a versare il 100% degli importi richiesti a titolo di ripiano. Per ragioni di sintesi si rinvia inoltre al motivo di impugnazione n. 8 del ricorso

principale di MHC dove, *mutatis mutandis*, sono individuati i principi applicabili in punto di concorrenza.

2. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE, PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ INTERNA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha riquantificato gli oneri di ripiano senza chiarirne le ragioni e senza spiegare la metodologia seguita ai fini della nuova quantificazione.

Nel provvedimento qui impugnato si legge infatti unicamente che “*i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” sono stati oggetto di una nuova certificazione da parte dell’ “Azienda Sanitaria dell’Alto Adige” e che tali pretesi “*fatturati non superano quelli indicati nella precedente determina*” che era alla base del precedente provvedimento di ripiano (p. 6 doc. 1).

Fermo restando che la nuova quantificazione implica già di per sé sola l’ammissione da parte della Provincia Autonoma degli errori commessi con l’originario provvedimento di ripiano, già denunciata da MHC con i precedenti motivi aggiunti, la mancanza di qualsiasi informazione alla base del ricalcolo esclude in radice l’attendibilità del nuovo decreto della Provincia e la correttezza della nuova istruttoria posta in essere dall’ente ai fini dell’individuazione degli oneri di ripiano.

La sistematica e generalizzata esistenza di errori commessi da tutte le Regioni ed enti locali nel calcolo dei fatturati rilevanti ai fini del payback si rinviene anche nel documento del giugno 2023 “*Payback e i possibili problemi della contabilità degli enti pubblici del servizio*” (**doc. 2**) curato da Confindustria Dispositivi Medici che dà atto di decine e decine di migliaia di errori nel calcolo del payback (inclusione di servizi ovvero di beni diversi da dispositivi medici, etc.) emersi nei soli e limitati casi in cui le Regioni e relativi enti hanno messo a disposizione le fatture considerate ai fini del calcolo del ripiano.

Anche per tali ragioni il provvedimento qui impugnato dovrà essere dichiarato illegittimo.

3. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, CO. 3 E ART. 4, CO. 2 DEL DECRETO 6 OTTOBRE 2022 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il provvedimento è poi illegittimo per aver violato l’art. 4, co. 2 del Decreto 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute che disponeva che “entro e non oltre” il 14.12.2022 (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, avvenuta il 15.9.2022), “*i*

direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome, o il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per le regioni commissariate, con proprio decreto individuano l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'art. 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216”.

Il termine del 14.12.2022 è un **termine perentorio**, come ad es. confermato dalla Regione Abruzzo nella Determinazione DPF/121 del 13.12.2022 (**doc. 3**): *“sussiste la qualificata urgenza di emanazione del presente provvedimento, imposta dalle particolari esigenze di celerità del procedimento correlato e conseguenti alla fissazione di un **termine perentorio di conclusione procedimentale (14.12.2022)** previsto dai Decreti Ministeriali sopra mentovati, decorrente in via retroattiva dalla data di pubblicazione su G.U.R.I. del decreto ministeriale 6 luglio c.a., occorsa il 15.09.2022”.*

Poiché il provvedimento è stato adottato solo in data **15.6.2023**, consegue già di per sé solo l'illegittimità dello stesso. Né varrebbe sostenere che il termine del 14.12.2022 sia stato rispettato dalla Provincia con il precedente provvedimento (impugnato da MHC e sospeso da codesto TAR), essendo quest'ultimo stato sostituito e venuto meno, quantomeno nella parte sostanziale ed essenziale (i.e. la quantificazione degli oneri di ripiano) a seguito del nuovo provvedimento.

Nel caso di specie risulta peraltro violato anche l'art. 3, co. 3 del predetto Decreto 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute laddove disponeva che **“entro e non oltre”** il **14.11.2022** (60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, avvenuta il 15.9.2022), *“i direttori generali, i commissari straordinari aziendali ovvero i commissari liquidatori, ove operanti, degli enti di cui al comma 1, con propria deliberazione, qualora gli enti non vi abbiano ancora provveduto, effettuano la validazione e certificazione del fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici”.*

La nuova validazione e certificazione dei dati da parte dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige è avvenuta solo in data 12.6.2023 (doc. 1, p. 5).

Il provvedimento dovrà pertanto essere annullato da codesto Tribunale anche per le ragioni che precedono.

Tutto ciò premesso, con ogni più ampia riserva e salvezza, anche istruttoria e di presentazione di motivi aggiunti e di domanda di risarcimento del danno, si formulano le

seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR Lazio - Roma:

- **in via istruttoria:**
 - (i) acquisire e/o comunque ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione, ai sensi dell'art. 63, 64 e 65 c.p.a. ed anche ai sensi della L. 241/90, di tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento che hanno condotto all'adozione degli atti impugnati e/o comunque posti a base degli atti impugnati, incluso l'elenco delle fatture emesse dalla ricorrente e sulla cui base è stata calcolata l'incidenza del fatturato della ricorrente sul totale del fatturato complessivo di riferimento per la Regione;
 - (ii) in subordine, ordinare alle Amministrazioni resistenti la messa a disposizione e l'esibizione, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., di tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento che ha condotto all'adozione degli atti impugnati e/o comunque posti a base degli atti impugnati, incluso l'elenco delle fatture emesse dalla ricorrente e sulla cui base è stata calcolata l'incidenza del fatturato della ricorrente sul totale del fatturato complessivo di riferimento per la Regione;
- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, eventualmente previa:
 - (i) sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché questa dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell'art. 1, comma 131, lettera b), della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53 e 117 comma 1, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alle CEDU per le suesposte ragioni;
 - (ii) disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella europea ovvero, in via subordinata, previa sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE per le ragioni esposte in ricorso.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato.

Con riserva di dedurre, eccepire, produrre quanto utile a giustizia.

Si dichiara ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. che il valore della presente causa è indeterminato e che il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 650,00

Si deposita copia dei documenti indicati in ricorso e nel separato foliaro.

Con osservanza,

Treviso – Roma, li 14 settembre 2023

Avv. Antonio Pavan